



u. 44/12 C.P.
u

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto Presidente

dott. Antonio Ricardi Giudice

dott. Giuseppe Limitone Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 28.1.2013 dal liquidatore della società [redacted] in liquidazione, con socio unico, con sede [redacted] "Contra" [redacted] n. 17, con la difesa dell'avv. [redacted] di Padova;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- visto l'art. 163 l.f.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- rilevato che dagli atti acquisiti risulta che la impresa ricorrente si trova in stato di crisi;

- rilevato che risulta allegata da parte della ricorrente società la documentazione indicata nell'art. 161 l.f.

Fallimenti e Società.it

10/12

10/12

- rilevato che alla categoria dei crediti ex art. 2752, co. 3, c.c., comprendente il credito erariale per IVA, è attribuita la percentuale del 6% (classe prima);

- ritenuto che, tra le condizioni di ammissibilità del concordato, vi sia la integrale capienza per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.), stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 29 gennaio 2013 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2013 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2013 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.", cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 14 maggio 2012 n. 7567; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di

Giustizia 29 marzo 2013, nella causa C-590/10, Belvedere
Costruzioni srl);

- ritenuto che il pagamento secundum legem (al
100%) deve necessariamente integrare una previsione del
piano concordatario, restando perciò indifferente alla
provenienza della finanza occorrente, quindi quando anche
sia imnessa da terzi;

- considerato che la normativa sui privilegi (art.
2778 n. 19 c.c., che colloca il credito de quo al 19°
grado), essendo di rango legislativo, non può essere
modificata da una norma primaria successiva dello stesso
rango, quale è appunto l'art. 182ter l.f. (*lex posterior
derogat priori*), circoscritta all'ambito concordatario,
verosimilmente in ragione dell'appetibile contropartita
costituita dal risultato esdebitatorio della procedura;

ritenuto che è diversamente opinare si avrebbe una
macroscopica disparità di trattamento tra imprenditore
soprasoglia ex art. 1 l.f. (soggetto a fallimento e
ammesso al concordato preventivo), libero di sottoporre
a qualunque falciante (tribuni de quibus, e imprenditore
sottosoglia non fallibile o ammesso alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento), che non
potrebbe in nessun caso falciare tale credito erariale
(senza alcuna giustificazione per il diverso trattamento
imposto), ed altresì lo stesso imprenditore, la cui

soglie di fallibilità dovessero oscillare nel tempo, si troverebbe anno per anno (o triennio per triennio) ad essere libero di falcidiare i tributi in questione oppure vincolato alla norma che glielo impedisce, non gravi, e agevolmente immaginabili, disarmonie per il sistema concorsuale;

- ritenuta quindi non soddisfatta tale condizione di ammissibilità del concordato preventivo;

- rilevato che non sono state presentate istanze di fallimento;

P. Q. M.

visti gli artt. 163 L.F. e 181 C.F.;

dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata in data 22.7.2013 dall' [redacted] in liquidazione, con socio unico, con sede in Vicenza, [redacted] F. [redacted].

Si comunichi.

Vicenza, 2.7.2013.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

Il Presidente

TRIBUNALE DI VICENZA DEPOSITATO IL
- 3 MAG. 2013
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN